

ALLEGATO A

al Num. 33096 di repertorio

11687 di Raccolta

**STATUTO
dell'Associazione IMMACOLATA VENEZIA**

**TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI**

Art. 1 - Denominazione

1. È costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata "IMMACOLATA VENEZIA".
2. L'Associazione rientra tra le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
3. L'Associazione potrà aderire ad una o più associazioni di promozione sociale aventi carattere nazionale.

Art. 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede in Venezia, presso la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo.
2. Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituite e soppresse sedi secondarie.

Art. 3 - Durata


1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. L'eventuale scioglimento sarà determinato dall'assemblea degli associati, all'uopo convocata in seduta straordinaria.

Art. 4 - Scopi

1. L'Associazione opera, senza finalità di lucro e con finalità di promozione sociale, nei settori della promozione artistica e culturale, della beneficenza, della cooperazione allo sviluppo.
2. L'Associazione persegue le proprie finalità nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.
3. Essa si propone la promozione e la realizzazione di eventi artistici, culturali e ricreativi che abbiano lo scopo di realizzare momenti aggregativi, diffondere e valorizzare la conoscenza del patrimonio culturale ed artistico, la promozione delle espressioni contemporanee di lettere, arti, musica e spettacolo nonché delle tradizioni veneziane in materia, e abbiano altresì lo scopo di raccogliere fondi da destinarsi ad opere educative e missionarie.

[Handwritten signatures]
A.P.H.
L. Pizzarello
A.P.H.

[Handwritten signatures]
Manuela Pizzarello
Pierluigi Pizzarello
Alberto Pizzarello



[Vertical handwritten signature]

4. L'Associazione promuove la valorizzazione della persona e della famiglia, intese quale nucleo fondamentale di ogni società ovunque situata nel mondo, per la crescita umana delle persone e delle società secondo il principio della sussidiarietà.
5. Per il perseguimento del proprio scopo, l'Associazione potrà realizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
 - a) consolidare quanto già realizzato con spirito di volontariato negli anni precedenti a Venezia nell'organizzazione, cura e gestione della manifestazione concertistica a cadenza annuale in coincidenza della festività dell'Immacolata Concezione di Maria, al fine di promuovere la raccolta di fondi per un contributo solidaristico a favore di progetti di cooperazione allo sviluppo nei Paesi del mondo più bisognosi. A tal fine l'Associazione potrà curare ogni relazione ritenuta opportuna con Pubbliche Istituzioni, soggetti ed Enti privati per la loro sensibilizzazione ad una partecipazione, anche economica, che permetta la più soddisfacente realizzazione della manifestazione concertistica. La raccolta di tali fondi, conseguibile anche con altri mezzi e iniziative, potrà essere effettuata in proprio, ma anche per conto di altre organizzazioni aventi medesimo scopo solidaristico, nel quale ultimo caso il ricavato potrà essere devoluto, in tutto o in parte, alle medesime organizzazioni; in particolare, con riguardo alla manifestazione concertistica, sarà cura dell'Associazione proporre concertisti di accertata qualità professionale, la cui prestazione dovrà svolgersi in sedi confacenti a detta qualità e rispettose della vocazione celebrativa che è e rimane la fonte ispirativa dell'iniziativa stessa;
 - b) organizzare, a latere della manifestazione concertistica, anche ricorrendo ad altri operatori culturali attivi in Venezia, manifestazioni che vadano a sottolineare i tempi di Avvento, Natale, Quaresima e Pasqua o altre festività religiose o tradizionali, portando in evidenza le opere artistiche presenti in Venezia sul tema, nonché le attività e produzioni artigianali tipiche collegate. Ogni eventuale ricavo da dette manifestazioni entrerà a far parte del patrimonio dell'Associazione, che lo destinerà, al pari di quello del Concerto, per gli scopi associativi;
 - c) studiare, valorizzare e diffondere le arti, tramite ogni sorta di incontri e manifestazioni direttamente finalizzate allo scopo, o tramite spazi appositi inseriti in manifestazioni e incontri di diversa natura, nonché tramite ogni supporto mediatico e multimediale;
 - d) studiare, valorizzare e diffondere le tradizioni veneziane, attraverso ogni sorta di incontri e manifestazioni direttamente finalizzate allo scopo, o per mezzo di appositi spazi inseriti in manifestazioni e incontri di diversa natura, nonché tramite ogni supporto mediatico e multimediale;
 - e) favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura tra gli associati, lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento di attività culturali in Italia e all'estero;
 - f) svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari, concerti e ricerche di ogni tipo;
 - g) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, per la gestione di seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi;
 - h) promuovere e realizzare attività finalizzate al reperimento di fondi da destinarsi a enti senza scopo di lucro che perseguano finalità di solidarietà sociale, in Italia o all'estero, o a soggetti svantaggiati.
6. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualunque altro tipo di attività, purché volta al conseguimento delle finalità sociali, e mettere a disposizione di tutti coloro che

vorranno partecipare alle sue attività i prodotti culturali e didattici frutto della attività stessa.

7. Tutte le attività potranno essere svolte dall'Associazione sia direttamente sia indirettamente, anche mediante accordi o convenzioni con enti senza scopo di lucro, cooperative, enti di formazione accreditati e soggetti che condividono le finalità dell'Associazione.
8. L'Associazione consegue le proprie finalità avvalendosi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.
9. L'Associazione potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta - direttamente o indirettamente - al raggiungimento dello scopo sociale.
10. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:
 - a) pubblicare riviste periodiche e bollettini informativi, anche tramite internet, relativi ai propri fini istituzionali;
 - b) organizzare, anche con la collaborazione di volontari e persone ammesse al Servizio Civile, attività di carattere culturale e/o sociale;
 - c) collaborare e partecipare ad enti, istituti, e organismi sia pubblici che privati, aventi finalità analoghe e con lo scopo di favorire lo sviluppo degli istituti beneficiari;
 - d) erogare borse di studio e borse lavoro;
 - e) devolvere in beneficenza denaro e beni;
 - f) compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, nei limiti consentiti dalla legge.
11. È espressamente vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione. L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli, enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.

TITOLO II ASSOCIATI

Art. 5 - Associati

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche, giuridiche, associazioni, enti pubblici o privati che condividano gli scopi dell'Associazione stessa e accettino lo Statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. È esclusa la partecipazione temporanea.

Art. 6 - Ammissione. Durata del rapporto associativo

1. Chi intende acquisire la qualità di socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo specificando nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e

Antonio
Giuseppe
Di

3
Mariloude
Paul
Alfredo



Obmanee

attività svolta. Gli associati collettivi dovranno altresì presentare copia del proprio atto costitutivo e Statuto.

2. La domanda deve contenere la dichiarazione di osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, nonché l'impegno a versare il contributo associativo annuale.
3. Sull'accoglimento della domanda decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo.
4. La qualità di associato viene acquisita, dopo l'accoglimento della domanda, con il versamento della quota associativa.
5. In mancanza di tale versamento entro un mese dall'accoglimento della domanda, questa si intenderà come non avvenuta.
6. La qualità di associato è intrasmissibile.

Art. 7 - Diritti degli associati

Tutti gli associati godono, dal momento della loro ammissione, del diritto di partecipare alle assemblee associative nonché dell'elettorato attivo e passivo, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 8 - Doveri degli associati

Gli associati hanno i seguenti doveri:

- accettare lo Statuto dell'Associazione e gli eventuali regolamenti interni osservando le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- versare la quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo;
- partecipare alle assemblee convocate nel corso dell'anno;
- impegnarsi per il raggiungimento dello scopo;
- tenere un comportamento verso gli altri soci e i terzi improntato alla correttezza e alla buona fede.

Art. 9 - Esclusione degli associati

1. L'associato che contravvenga gravemente ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta degli addebiti da inviarsi al domicilio indicato dall'aderente all'atto dell'iscrizione, e decorso il successivo termine di giorni trenta per la presentazione di osservazioni da comunicarsi al Consiglio Direttivo per lettera raccomandata.
2. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato nei seguenti casi:
 - inadempimento degli obblighi assunti dal parte del socio a favore dell'Associazione;
 - mancato pagamento della quota associativa;
 - inosservanza delle disposizioni dello Statuto o di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli altri organi sociali;
 - per altro grave motivo.

Art. 10 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato viene meno:

- per dimissioni, da comunicarsi all'Associazione per iscritto;
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 9.

TITOLO III ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 11 - Organi associativi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'assemblea degli associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti ove costituito;
 - il Collegio dei Probiviri ove costituito.
2. Tutti gli organi restano in carica tre anni. I componenti degli stessi sono rieleggibili e rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi eletti.
3. I componenti del Consiglio Direttivo decadono da ogni incarico qualora, per qualsiasi motivo, perdano la qualifica di associato.

Art. 12 - Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si compone di tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro degli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno precedente.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.


Art. 13 - Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

- elegge il Presidente;
- nomina il Consiglio Direttivo;
- può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- può nominare il Collegio dei Probiviri;
- approva il programma generale di attività;
- approva il bilancio;
- approva i regolamenti interni;
- approva lo Statuto e le sue modifiche;
- delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione associativa che siano posti all'ordine del giorno;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione.

[Handwritten signatures]
5

[Handwritten signatures]



[Handwritten signature]

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente che la convoca mediante invio di raccomandata a.r. o di posta elettronica, contenente, sia per la prima convocazione sia per la seconda convocazione, l'indicazione di giorno, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea dell'Associazione si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l'anno: per l'approvazione del bilancio annuale predisposto dal Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio e per l'approvazione del bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo, entro il 10 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. L'Assemblea inoltre delibera sul riparto dei contributi associativi a valere per l'anno successivo.
3. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e qualora si debba deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 15 - Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o a mezzo di delega scritta.
2. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
3. L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

Art. 16 - Votazioni

1. L'Assemblea delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Nei casi di modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in prima convocazione la presenza in assemblea di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per la seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17 - Verbalizzazione

1. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono riportate nel verbale redatto dal Segretario o, in sua assenza, da un componente dell'Assemblea nominato dal Presidente, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati, i quali hanno anche diritto di estrarne copia.

Art. 18 - Composizione del Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea degli associati tra i propri componenti.

2. Il Parroco pro-tempore della Parrocchia dei Santi Giovanni e Paolo in Venezia è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio nella prima riunione elegge nel suo seno il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, potendosi cumulare la funzione di Tesoriere con quella del Segretario, fermo restando che è in potestà del Presidente avocare a sé medesimo la funzione di Tesoriere.

Art. 19 - Convocazione e votazioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, tutte le volte che lo riterrà utile o ne sia fatta richiesta motivata da almeno due Consiglieri o dal Collegio dei Revisori, ove nominato.

2. La convocazione è fatta con avviso scritto, indicante il giorno, l'ora e il luogo dove si terrà la riunione, e l'ordine del giorno, da inviarsi anche a mezzo di posta elettronica presso il domicilio di ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima della data di convocazione, o nel caso di urgenza a mezzo chiamata telefonica o altro mezzo di telecomunicazione.

3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se prese alla presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità, prevale la decisione espressa con il voto del Presidente.

4. Il componente del Consiglio che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non intervenga alle riunioni, è considerato decaduto dalla carica, e dovrà essere surrogato entro un mese dalla intervenuta decadenza con il primo dei non eletti, e così di seguito.

5. In caso di indisponibilità di soci non eletti, il Consiglio Direttivo nella persona di quelli rimasti in carica coopterà il o i Consiglieri tra i soci. Tali Consiglieri rimarranno in carica fino alla scadenza del triennio.

6. Il Consiglio Direttivo si avrà per decaduto se due Consiglieri su tre, tre su cinque, quattro su sette vengano a mancare. In tal caso il Presidente dovrà convocare l'Assemblea dei soci entro quindici giorni dall'avveramento della condizione, affinché provveda alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Medio tempore, il Presidente potrà soltanto svolgere attività di ordinaria amministrazione.

Art. 20 - Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto non espressamente previsto di competenza degli altri organi associativi.

2. A mero titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo:

- predispone annualmente il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- delibera sull'ammissione degli associandi;

IP
Giuseppe Guedes
Mariela Bruch

Luca Keller
Luca Keller
Al. Ch.



Donna

- delibera sull'esclusione degli associati;
- stabilisce l'importo della quota annuale;
- delibera sull'eventuale partecipazione dell'Associazione ad altri organismi quali associazioni, consorzi, società e simili per la gestione di progetti, programmi, iniziative ed attività rientranti nelle finalità dell'Associazione stessa;
- delibera sulle cause attive da proporre nell'interesse dell'Associazione.

Art. 21 - Verbalizzazione

1. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono riassunte in verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Il Presidente ne cura la custodia presso i locali dell'Associazione.

Art. 22 - Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea; ed è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica un triennio.
3. Il Presidente è unico rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi e sta in giudizio con potere di rilasciare mandati ad lites, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, firma i mandati di pagamento.
4. Nell'assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente e il Segretario compilano gli ordini del giorno da presentarsi allo studio ed alla discussione del Consiglio Direttivo. Presentano inoltre al Consiglio lo stato della gestione associativa ed annualmente il bilancio consuntivo e preventivo. Tali bilanci vengono discussi in Consiglio Direttivo e, dopo il controllo dei Revisori, ove esistenti, sono sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 23 - Segretario

Il Segretario si occupa delle riscossioni delle quote associative annuali, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee degli associati, e aggiorna e conserva l'elenco degli associati.

Art. 24 - Tesoriere

1. Il Tesoriere riceve e custodisce il denaro sociale.
2. Paga i mandati che gli vengono esibiti, e che devono essere firmati dal Presidente.
3. Firma le ricevute dei depositi che gli vengono fatti e dei pagamenti.

4. Interviene alle sedute dei Revisori, ove esistenti.

Art. 25 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri nominati dall'Assemblea, anche fra esterni all'Associazione.
2. Essi non possono rivestire altre cariche associative.
3. I membri scelgono tra di loro il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dell'Atto Costitutivo, accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, partecipa al Consiglio Direttivo quando predispone ed approva i bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 26 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri nominati dall'Assemblea fra gli associati.
2. I componenti il Collegio non possono rivestire altre cariche associative.
3. Il Collegio dei Probiviri esercita funzioni di arbitro tra gli associati e l'Associazione per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto.

Art. 27 - Compensi

1. I componenti gli organi associativi non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza.
2. Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico ricevuto.
3. Qualora l'Assemblea stabilisca per i Revisori dei Conti remunerazione, essa deve essere precisata prima della nomina e per tutta la durata della carica.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 28 - Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - quote di iscrizione degli associati;
 - contributi e liberalità ricevute;
 - riserve formate con utili;
 - altre riserve accantonate.

Manuela Bianchi

Luigi Merli
Luigi Merli
Luigi Merli



2. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli associati.

Art. 29 - Quote di iscrizione degli associati

La quota annuale, il cui importo viene stabilito dal Consiglio Direttivo, deve essere versata entro giorni trenta dalla sua delibera.

Art. 30 - Esercizio sociale

L'esercizio associativo decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 31 - Bilancio annuale e bilancio preventivo

1. Al termine dell'esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio annuale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce.
2. Il bilancio preventivo deve indicare in entrata i contributi dovuti dagli associati e le altre eventuali ipotizzate fonti di finanziamento; in uscita deve indicare gli impegni relativi all'esercizio.
3. Le scritture contabili devono permettere di verificare sempre la corrispondenza delle voci di entrata e di uscita con la relativa documentazione.

Art. 32 - Destinazione degli utili

1. Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività associative e di quelle ad esse direttamente connesse.
2. È fatto assoluto divieto di distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, le riserve e i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'Associazione.

TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33 - Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'art. 16.
2. La deliberazione che dispone lo scioglimento deve nominare il Collegio dei Liquidatori, che dovrà essere composto da almeno tre membri.

Art. 34 - Devoluzione del patrimonio

All'atto dello scioglimento, è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e successive modificazione ed integrazioni.

Venezia, 10 maggio 2013

[Handwritten signatures and text]
L. P.
Giacca G...
Mairedda P...
V...
L...
A...
C...

